COPERTURA FINANZIARIA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO PER IL PERIODO MAGGIO 1979-DICEMBRE 1981 RELATIVO AI DIPENDENTI POSTELEGRAFONICI E DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'ORGANIZZAZIONE E L'ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Art. 25

Disposizioni particolari per la provincia di Bolzano

Per gli uffici siti in provincia di Bolzano il periodo massimo di mantenimento in servizio del personale straordinario, assunto a norma dell'articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, e' elevato a sei mesi. Alla scadenza del suddetto periodo il personale medesimo decade di diritto dal servizio e non puo' essere nuovamente assunto se non siano trascorsi almeno tre mesi dalla scadenza stessa.

Versione in vigore dal 19 gennaio 1982, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo per il periodo maggio 1979-dicembre 1981 relativo ai dipendenti postelegrafonici e disposizioni riguardanti l'organizzazione e l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici
Estremi	Legge 22 dicembre 1981, n. 797
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 1982

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/copertura-finanziaria-del-decreto-del-presidente-della-repubblica-di/art-25-disposizioni-particolari-per-la-provincia-di-bolzano

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it